

**LEGGE 23 marzo 2016, n. 41**  
**Introduzione del reato di omicidio stradale in vigore dal 25 marzo 2016**

**L'OMICIDIO STRADALE IN PILLOLE**

L'omicidio stradale colposo diventa reato indipendente.

Vediamo le tre possibilità:

1) resta la pena già prevista (da 2 a 7 anni) quando la morte sia stata causata dalla violazione di una norma del codice della strada.

2) La sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcoolemico di oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere.

E' invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcoolemico superi 0,8 grammi per litro oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (**ecceso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio**). La pena è invece aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore. E' poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e il ferimento di una o più persone. Il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo prima dell'entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale era di 15 anni).

3) Infine, c'è una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena non può essere inferiore a 5 anni.

**ARRESTO OBBLIGATORIO - Attenzione!**

**Scatta l'arresto obbligatorio nei casi di omicidio causato da conducente in stato di ebbrezza con valore di alcool nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro o che sia sotto l'effetto di stupefacenti.**  
(Fonte Asaps)

**GUIDARE CON PRUDENZA CONVIENE A TUTTI...BUON VIAGGIO!**

